



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 8 del 20/05/2025
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Elezioni comunali del 4 maggio 2025. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **20:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Consigliere	Grandi Antonio	Si	
Consigliere	Anzelini Stefano	Si	
Consigliere	Bortolotti Walter	Si	
Consigliere	Laffi Luca	Si	
Consigliere	Pederzini Matteo		Si
Consigliere	Baldo Rosanna	Si	
Consigliere	Giovanella Giorgio	Si	
Consigliere	Tezzele Giorgio	Si	
Consigliere	Manica Luca	Si	
Consigliere	Parisi Davide	Si	
Consigliere	Luzzi Cristina	Si	
Consigliere	Toldo Maurizio	Si	
Consigliere anziano	Manica Alberto	Si	
Consigliere	Zandonai Flavio	Si	
Consigliere	Cont Jacopo	Si	
Consigliere	Giordani Stefania	Si	
Consigliere	Manica Gabriele	Si	

Partecipa e verbalizza: **dott. Incapo Carlo Alberto, Segretario comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Alberto Manica** nella sua qualità di **Consigliere anziano**, assistito dagli scrutatori previamente nominati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Elezioni comunali del 4 maggio 2025. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida.

Relazione:

Ai sensi dell'art. 44 commi 5 e 6 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 (Composizione del consiglio comunale), '5. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età. 6. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione'.

In osservanza al dettato normativo assume la Presidenza della prima seduta del Consiglio Comunale di Villa Lagarina post elezioni tenutesi il giorno domenica 4 maggio 2025, giusto decreto del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di data 19 dicembre 2024, n. 19 di convocazione dei comizi elettorali ai fini dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale il Consigliere più anziano di età, Signor Manica Alberto il quale, nel rispetto della normativa citata, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. n. 4538 di data 12 maggio 2025.

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno domenica 4 maggio 2025 si sono regolarmente svolte;

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 5 maggio 2025;

Riscontrato che dal citato verbale risulta che il candidato alla carica di Sindaco, Giordani Julka, è risultato eletto avendo ottenuto n. 1107 voti;

Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 in base al quale il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 dello stesso Codice degli Enti Locali nonché, alla convalida degli eletti alla carica di consigliere esaminando la condizione degli eletti a norma degli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 sempre dello stesso Codice degli Enti Locali.

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco, dichiarata con deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale comporta l'indizione di nuove elezioni da tenersi entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto;

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno domenica 4 maggio 2025;

Preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio da parte del consigliere più anziano come in premessa indicato, ai sensi dell'art. 44 commi 5 e 6 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Avuta lettura delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco elencate rispettivamente agli artt. 78 e 79 del Codice degli Enti Locali;

Avuta lettura altresì delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e indicate negli artt. 77 e 79 dello stesso Codice applicabili direttamente anche alla carica di Sindaco in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 di data 20 febbraio 1997;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni da Giordani Julka,

Accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dai citati artt. 78 e 79 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché, dall'art. 77 dello stesso Codice, nei confronti del Sindaco neo eletto;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. e dato atto dell'assenza del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando la presente deliberazione effetti diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale;

Visto lo Statuto del Comune di Villa Lagarina;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Giordani Julka), su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Villa Lagarina si sono regolarmente svolte in data domenica 4 maggio 2025, e che le stesse hanno determinato la proclamazione della Signora Giordani Julka, quale Sindaco del Comune di Villa Lagarina;
2. Di dare atto dell'insussistenza in capo alla signora Giordani Julka, delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 78 e 79 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché, dell'art. 77 dello stesso Codice la cui applicazione diretta anche nei confronti della carica di Sindaco è stata stabilita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 20 febbraio 1997;
3. Di convalidare pertanto l'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Villa Lagarina la Signora Giordani Julka;
4. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. mentre risulta assente il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando la presente deliberazione effetti diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale;
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ai sensi del quale la convalida degli eletti non può aver luogo se non previa convalida del Sindaco, ed accertato pertanto sussistere i requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'art. 183, comma 4 dello stesso Codice degli enti locali per poter dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva onde permettere la successiva convalida degli eletti a consigliere comunale;

Visto l'art. 183 comma IV del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n.16, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Giordani Julka), su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati in apertura di seduta;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della surrichiamata normativa.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Consiglieriano



**Il Segretario comunale
dott. Incapito Carlo Alberto**

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

